

**BILANCIO**

---

***Il bilancio in forma abbreviata: i limiti dimensionali***

di Federica Furlani

Il primo comma dell'**articolo 2435-bis** del codice civile definisce il **perimetro dei soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata**, che comporta possibilità di ridurre la quantità di informazioni da fornire nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, e di omettere la redazione della relazione sulla gestione.

E' importante in ogni caso sottolineare che la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una semplice **facoltà** e non un obbligo.

In ogni caso non possono usufruire di tale facoltà le società che abbiano emesso **titoli negoziati in mercati regolamentati**: le società quotate quindi, indipendentemente dalle dimensioni, non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, attesa la particolare rilevanza informativa che ha il bilancio per questi soggetti.

Le società di capitali possono redigere il **bilancio 2014** in forma abbreviata:

- **se il 2014 è il primo esercizio di attività**, nel caso in cui **non siano superati 2 dei parametri** di seguito indicati (senza necessità di ragguaglio in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all'anno solare);
- se la società si è costituita anteriormente al 2014, **se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri** di seguito indicati.

I parametri sono i seguenti:

• <b>totale attivo di stato patrimoniale</b>	<b>€ 4.400.000</b>
• <b>ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>€ 8.800.000</b>
• <b>numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio</b>	<b>50 unità</b>

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l'obbligo infatti sussiste solo quando, **per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri**, che possono anche non essere gli stessi.

Si pensi ad esempio alla società Alfa srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta la seguente situazione:

Bilancio	Totale attivo	Ricavi vendite e	Numero medio
----------	---------------	------------------	--------------

		prestazioni	dipendenti
2011	3.700.000€	5.800.000€	42
2012	4.600.000€	6.200.000€	47
2013	4.800.000€	7.800.000€	51
2014	4.400.000€	8.800.000€	54

Nel bilancio relativo all'esercizio 2011 non risulta superato nessun limite (attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), mentre il bilancio 2012 rispetta due limiti (totali ricavi delle vendite e numero medio dipendenti).

Poiché nei bilanci 2013 e 2014 risultano superati due parametri (nel bilancio 2013 totale attivo numero medio dei dipendenti, nel bilancio 2014 ricavi vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), il bilancio 2014 dovrà essere redatto nella forma ordinaria.

Al fine di individuare il **momento a partire dal quale è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata** il CNDCEC, nel **Documento del 26.11.2012**, ha precisato che: *"in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista ... a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti"*.

Quindi, ad esempio, nel caso di una società che presenta la seguente situazione:

Bilancio	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2012	3.100.000€	7.800.000€	51
2013	3.900.000€	7.900.000€	51
2014	4.500.000€	8.000.000€	49

Il bilancio in forma abbreviata potrà essere redatto a partire dal 2014, ossia dall'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati, per la seconda volta consecutiva, 2 dei 3 parametri.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento si evidenzia in particolare che:

- il **totale dell'attivo patrimoniale** deve essere considerato **al netto dei fondi rettificativi** (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati **solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche**, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i **dipendenti occupati**, il numero medio va calcolato effettuando la **media giornaliera degli stessi** e non considerando il semplice valore medio.  
 Ipotizzando ad esempio la società Alfa che presenti 48 dipendenti per 100 giorni, 53 per 90 giorni, 54 per 85 giorni, 52 per 60 giorni e 49 per 30 giorni; la media giornaliera di lavoratori occupati sarà pari a 51,37.

P